

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 17 agosto 2000

COSLOVICH

2001

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
22 gennaio 2001, n. 011/Pres.

Legge regionale 46/1986, articolo 8, comma 3 ed articolo 24. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 8, comma 3 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come modificato dall'articolo 130 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, che stabilisce come gli oneri di progettazione, generali e di collaudo ai fini del calcolo della spesa ammissibile a finanziamento di opere pubbliche o di interesse pubblico siano commisurati sulla base di aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni, e vengano determinate, per categorie di opere, anche in misura graduale, tenuto conto dei costi desunti dalle tariffe professionali, con decreto del Presidente della Giunta regionale e previa deliberazione della Giunta stessa;

VISTO l'articolo 24 della legge regionale 31 ottobre 1986 n. 46 che prevede che per la realizzazione di opere regionali affidate in delegazione amministrativa intersogettiva, spetti agli enti esecutori a titolo di rimborso delle spese di progettazione, generali e di collaudo, un importo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della citata legge regionale 46/1986;

VISTO l'articolo 48 della legge regionale 31 ottobre 1986 n. 46 che dispone che fino all'emanazione del D.P.G.R. di cui all'articolo 8, comma 3 della medesima legge, gli oneri di progettazione, generali e di collaudo sono ammissibili a contributo secondo la normativa vigente per ogni settore di intervento;

ATTESO che alla data attuale si è provveduto solo parzialmente alla determinazione delle aliquote relativamente agli oneri di progettazione generale e di collaudo, per le opere di competenza di alcune Direzioni regionali;

ATTESO che, ove non sia stato diversamente disposto in sede di determinazione delle precitate aliquote percentuali, per gli oneri di cui trattasi l'aliquota massima attualmente in vigore è fissata in via generale al 7% dall'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1976

n. 68;

PRESO ATTO della delibera della Giunta regionale n. 2201 di data 20 luglio 2000, la quale dà mandato alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici di predisporre un provvedimento che consenta di semplificare ed uniformare le spese tecniche delle diverse direzioni regionali avente valore per l'intera amministrazione regionale;

RITENUTO di provvedere alla definizione delle aliquote percentuali da ammettere a contributo per i succitati oneri, in ragione delle diverse categorie di lavori e indipendentemente dalla struttura deputata alla concessione del finanziamento;

RITENUTO che l'importo ammissibile a contributo per i succitati oneri vada concesso, in via forfetaria, in attuazione dei principi generali sullo snellimento e sulla semplificazione delle procedure;

CONSIDERATO che per la progettazione ed esecuzione delle opere, l'entrata in vigore del decreto legislativo 494/1996 così come modificato dal decreto legislativo 528/1999, recante l'obbligo di dotarsi di specifici piani di sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione di opere, ha comportato ulteriori specifici adempimenti con relativo aggravo dei costi;

CONSIDERATO altresì che la legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 554/1999, dettagliano in modo puntuale adempimenti e contenuti, correlati anche ai precitati oneri;

RITENUTO che risulta necessario procedere alla determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo anche per gli interventi manutentivi come da specifiche richieste delle direzioni regionali interessate;

RITENUTO opportuno definire ai fini del relativo finanziamento gli oneri di progettazione, generali e di collaudo, come di seguito indicati: a) rilievi, accertamenti ed indagini; b) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti; c) spese per attività di consulenza o di supporto; d) eventuali spese per commissioni giudicatrici; e) spese per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; f) spese per la pubblicità relativa alla gara; g) spese per la gestione delle procedure di realizzazione dell'opera e per le attività di acquisizione di aree ed immobili, con esclusione delle forniture; h) oneri e contributi previdenziali dovuti per legge; i) I.V.A. relativa alle prestazioni di cui ai punti da a) a h);

ATTESO che, ai fini dell'individuazione della cate-

goria dell'opera, è opportuno fare riferimento a quanto disposto dall'articolo 3 del Regolamento di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, e all'allegata tabella A), intendendosi per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento progettato e che sarà indicata come tale negli elaborati di progetto;

AVUTO riguardo alle vigenti tariffe degli ordini e dei collegi professionali;

RITENUTO che ai fini del finanziamento regionale, gli oneri di progettazione, generali e di collaudo, vadano calcolati sull'importo dei lavori e sulle acquisizioni aree ed immobili, secondo le aliquote massime percentuali evidenziate nella allegata tabella A), sia nell'ipotesi di affidamento di incarichi a professionisti esterni, sia nell'ipotesi che alla progettazione ed alla attività di direzione lavori o di collaudazione, provveda la struttura interna dell'ente attuatore;

RITENUTO opportuno, per i lavori eseguiti in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva, predisposti con i contenuti di cui all'articolo 16 della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, fare riferimento alle aliquote di cui all'allegata Tabella A), fatta salva la facoltà di applicare variazioni opportunamente motivate con il provvedimento di delegazione;

RITENUTO opportuno che le disposizioni del presente atto trovino applicazione, fatte salve le diverse disposizioni normative di settore, in tutti i provvedimenti di finanziamento dell'amministrazione regionale per la realizzazione di progetti predisposti con i contenuti di cui all'articolo 16 della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, non ancora definiti con provvedimento finale a seguito della rendicontazione dell'ente attuatore;

PRESO ATTO che le opere infrastrutturali di emergenza e di rimozione del pericolo, di competenza della Direzione regionale della protezione civile, la cui esecuzione venga affidata ad enti attuatori subregionali, attuate ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986 n. 64, presentano caratteri di specificità e peculiarità, in considerazione del fatto che si tratta di interventi urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità, e come tali non del tutto assimilabili a finanziamento di opere pubbliche o di interesse pubblico; RITENUTO per tanto di far salve le specifiche disposizioni del settore di cui sopra; RILEVATO che sull'argomento sono state sentite le Direzioni regionali e i Servizi autonomi interessati ed è stato acquisito il parere favorevole del Comitato dipartimentale del territorio e dell'ambiente;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

VISTO l'articolo 12 della legge regionale 7 del

2000;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 4047 del 21 dicembre 2000;

DECRETA

Art. 1

Le aliquote da applicarsi per oneri di progettazione, generali e di collaudo relative a tutte le opere pubbliche e di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come successivamente modificato ed integrato sono desunte dalla tabella A) allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante, in relazione alla categoria di appartenenza dell'opera e sono calcolate sull'ammontare dei lavori, esclusi eventuali incrementi o diminuzioni conseguenti ad aumenti o ribassi d'asta e sull'ammontare delle acquisizioni delle aree e degli immobili, il tutto come risultante dagli elaborati progettuali, con l'esclusione delle forniture. Per le opere realizzate in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva è ammessa la facoltà di applicare variazioni opportunamente motivate con il provvedimento di delegazione. Sono fatte salve le diverse disposizioni adottate da competenti autorità nazionali o comunitarie.

Art. 2

Le aliquote di cui all'articolo 1 devono intendersi massime, forfetarie ed onnicomprensive.

Art. 3

Ai fini dell'individuazione della categoria dell'opera si fa riferimento a quanto disposto dall'articolo 3 del Regolamento di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e al relativo allegato A), intendendosi per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento progettato e che sarà indicata come tale negli elaborati di progetto.

Art. 4

Il calcolo degli oneri di progettazione, generali e di collaudo si effettua in misura scalare applicando all'ammontare dei lavori e delle acquisizioni di aree o immobili, come risultanti dagli elaborati progettuali, le aliquote relative ai vari scaglioni interi inferiori, sommando gli importi così ottenuti ed aggiungendo all'eccedenza quello derivante dall'applicazione della successiva aliquota.

Art. 5

A decorrere dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, cessano di avere efficacia le determinazioni assunte con le precedenti deliberazioni della Giunta regionale emesse ai sensi dell'articolo 8, terzo comma della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come successivamente modificato ed integrato.

Art. 6

Ai fini del presente provvedimento per oneri di progettazione, generali e di collaudo si intendono: a) rilievi, accertamenti ed indagini; b) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti; c) spese per attività di consulenza o di supporto; d) eventuali spese per commissioni giudicatrici; e) spese per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; f) spese per la pubblicità relativa alla gara; g) spese per la gestione delle procedure di realizzazione dell'opera e per le attività di acquisizione di aree ed immobili, con esclusione delle forniture; h) oneri e contributi previdenziali dovuti per legge; i) I.V.A. relativa alle prestazioni di cui ai punti da a) a h);

Art. 7

Per i rapporti contributivi non ancora definiti con provvedimento finale, l'ente beneficiario, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute ed entro i limiti del finanziamento concesso, applica le disposizioni del presente atto ai progetti predisposti con i contenuti di cui all'articolo 16 della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Analogamente i soggetti delegati alla progettazione e realizzazione di opere di competenza regionale applicano, in sede di rendicontazione degli interventi la cui spesa non è stata ancora definita con provvedimento finale ed entro i limiti del finanziamento assentito, le disposizioni del presente atto ai lavori eseguiti in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva i cui progetti sono stati predisposti con i contenuti di cui al citato articolo 16. Art. 8

Per gli interventi manutentivi si applicano le aliquote percentuali massime di cui alla tabella A) ridotte del 20%, ad esclusione delle categorie OG6 e OG8, per le quali si applicano rispettivamente le riduzioni del 30% e del 15%.

Art. 9

Le aliquote massime percentuali evidenziate nella allegata tabella A), trovano applicazione sia nell'ipotesi di affidamento di incarichi a professionisti esterni, sia qualora alla progettazione ed all'attività di direzione lavori o di collaudazione provveda la struttura interna dell'ente attuatore;

Art. 10

Restano esclusi dalle disposizioni della presente deliberazione gli interventi di competenza della Direzione regionale della protezione civile affidati agli enti attuatori subregionali per i quali trova applicazione la specifica disciplina di settore.

Art. 11

Al fine del necessario coordinamento in materia di oneri di progettazione, generali e di collaudo di cui all'articolo 8, comma 3 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come modificato dall'articolo 130 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici provvede ad ogni ulteriore adempimento finalizzato alla modifica del presente provvedimento, sentite le Direzioni regionali e i Servizi autonomi interessati.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le presenti disposizioni.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 22 gennaio 2001

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 9 marzo 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 85*